

**CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA
ASSICURATIVA**

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E PRESTATORI D'OPERA (R.C.T./R.C.O.)**

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO

CIG:

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME
PIAZZA COL. LORENZINI N°4
C.F. 00290170174
P.IVA 00550530984

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.06.2025
Alle ore 24.00 del:	30.06.2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo anno fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31 dicembre e 30 giugno
-------------------------------	------------------------------------

Pagamento del premio con rata semestrale

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.6 Regolazione del premio
- Art.7 Recesso a seguito di sinistro
- Art.8 Modifiche dell'assicurazione
- Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.10 Oneri fiscali
- Art.11 Foro competente
- Art.12 Interpretazione del contratto
- Art.13 Obblighi in caso di sinistro
- Art.14 Gestione della franchigia
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.16 Bis Gestione della polizza CORRISPONDENTE/COVERHOLDER
- Art.17 Gestione polizza
- Art.18 Rinvio alle norme di legge
- Art.19 Rinuncia alla rivalsa

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.2.1 Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Qualifica di terzo
- Art.5 Esclusioni
- Art.6 Responsabilità civile personale
- Art.7 Precisazione sui Rischi compresi nell'Assicurazione R.C.T.
- Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.9 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie
- Art.3 Calcolo del premio
- Art.4 Riparto di coassicurazione
- Art.5 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	il Comune di Darfo Boario Terme che stipula l'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività (con esclusione delle ditte appaltatrici previste dal D.Lgs. 163/2006), ivi compresi amministratori, eventuale Commissario Prefettizio e collaboratori a qualsiasi titolo, prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro, collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), tutte le figure disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 s.m.i., i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, i volontari del servizio civile nazionale, i volontari in genere. Nei lavoratori socialmente utili rientrano anche le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001.
Prestatori di Lavoro:	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvale nell'esercizio delle proprie attività, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'assicurato, esclusi gli appaltatori. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento in polizza a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a <i>"prestatori di lavoro"</i> di cui alla presente definizione.
Compagnia o Società :	l'impresa assicuratrice nonché i coassicuratori;
Broker:	la Nord Broker S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Broker:	la Nord Broker S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato..
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni corporali :	il pregiudizio economico (danni patrimoniali e non patrimoniali) conseguente a morte o lesioni di persone ivi compresi i danni alla

	salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Perdite patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni corporali e/o danno materiali.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	per Retribuzione Annua Lorda si intende la somma di: ⇒ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L. e quelli non I.N.A.I.L. effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; ⇒ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente a: ▪ ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); ▪ ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati); ⇒ le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, per le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, stagisti, tirocinanti.

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall'Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all'Ente Contraente o comunque di fatto svolte, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicitati, il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art 3. - Durata del contratto

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte. Il premio alla firma sarà corrisposto secondo le rateazioni indicate nel frontespizio di polizza.

E' facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza finale della polizza (o anche in presenza di disdetta/recesso inoltrate dalle parti), richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato e verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettere la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quella della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il rischio di cui al presente capitolato speciale dovrà essere messo in copertura **dalle ore 24.00 del 30-06-2025**. La Società aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del premio annuo, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all'effetto della copertura.

Si precisa che è prevista una Rateazione di Pagamento SEMESTRALE.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come da successivo Art.5 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.s. m.m. ed i.i. la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.6 – Regolazione del premio

Il premio, essendo convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sez. 4 Art.3 – Calcolo del premio) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, il termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata comunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento della regolazione attiva.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.7 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con PEC o lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto saranno fatte con lettera raccomandata o mediante posta certificata indirizzata alla Società assicuratrice nella sede legale della Società o dell'agenzia a cui è assegnata la polizza o del Broker, fatta eccezione per l'esercizio della disdetta/recesso, che dovranno essere esercitati tra le parti contraenti ed in copia al Broker; nel caso di compagnia con sede legale all'Estero, nella sede legale o nella sede secondaria in Italia, agli indirizzi indicati in sede di gara.

Art.10 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società, le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti dalla legge in conseguenza del contratto.

Art.11 - Foro competente

Per eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione sarà competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il Tribunale e/o i Consigli degli Ordini Professionali e/o la Camera di Commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso oppure dell'Assicurato.

Nel caso di eventuale successivo giudizio sarà competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo Stesso oppure l'Assicurato.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni;

trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art.14 – Gestione della franchigia

Relativamente alla copertura assicurativa di R.C.T., le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con una Franchigia Frontale minima per sinistro pari ad **Euro 5.000,00**.

La Società anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione dei sinistri e delle eventuali vertenze nonché al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali al lordo delle franchigie e/o scoperti. Alla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di apposita *Appendice di Recupero Franchigie* il cui importo sarà corrisposto dal Contraente contestualmente al premio di regolazione.

In tale *Appendice di Recupero Franchigie* sarà riportato:

- data del sinistro;
- nominativo della Controparte;
- importo liquidato;
- data del pagamento;
- importo da recuperare.

Per i detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrando nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della sopracitata *Appendice di Recupero Franchigie*.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti il rimborso delle franchigie, la Società si obbliga ad accordare al Contraente un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società si riserva il diritto alla formale di costituzione in mora del Contraente per inadempimento contrattuale, ed il diritto di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 C.C.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati pertanto anche successivamente alla scadenza della polizza. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Art.16 - Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società Coassicuratrici, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

La Spettabile Società _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Società _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del broker a ciascuna coassicuratrice e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art.16 Bis - Gestione della polizza CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio Nord Broker Srl (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder

.....

Pertanto:

a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, oppure

a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker si considererà come effettuata dalla Società; oppure

b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata dalla Società.

Art.17 – Gestione polizza

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker NORD BROKER S.r.l., incaricato dal Comune di Darfo Boario Terme, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato, fatta eccezione per l'eventuale esercizio di disdetta/recesso che dovranno essere eseguite tra le parti contraenti. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. La remunerazione del broker dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 10% del premio imponibile per la Polizza di cui al presente lotto. Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Il Broker provvederà alla rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro nonché delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti del Segretario dell'Ente/Direttore Generale e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a fatto doloso dei citati soggetti giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività svolte.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza, nei limiti previsti dalla **Sez. 4 Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie.**

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa", nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, personale alle dipendenze del Servizio Civile Nazionale, stagisti e borsisti, minori in affidamento con programmi di tutorato, volontari.)

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati e/o per i danni da detti Terzi direttamente subiti.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Art.2 .1 - Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001 mentre svolgono l'attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C..

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975, dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, escluse le malattie conseguenti a contagio da HIV, la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà nonché al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 - Esclusioni

A) Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

1. da furto, tranne per quanto previsto dalla clausola "Danni da furto" (Sez. 3, Art. 7, punto 27) con i limiti di risarcimento previsti alla Sez. 4 Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione per i quali, in conformità della Legge l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, come previsto dal D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni, integrazioni, aggiornamenti e norme di esecuzione, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale"(Sez.3 Art.7, punto 16), con i limiti di risarcimento previsti alla Sez. 4 Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie.
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso dal servizio di Polizia Municipale anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi;
6. derivanti da inquinamento di qualsiasi natura relativamente alla proprietà e/o gestione di discariche;
7. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
8. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
9. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
10. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, conseguenti a guerra dichiarata e no, guerra civile;
11. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione e Lavori in economia" nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
12. derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati;
13. derivante da attività medico-infermieristica;
14. derivanti per qualsiasi responsabilità ascrivibile all'assicurato connessa con la proprietà e/o gestione di Case di Riposo e Residenze Sanitarie Assistite;
15. in caso di pandemia o epidemia (compreso Covid 19) si intendono esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa;
16. sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;

B) Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:

1. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità civile derivante

- all'Assicurato stesso dal servizio di Polizia Municipale anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi;
2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 3. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
 4. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
 5. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
 6. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, conseguenti a guerra dichiarata e no, guerra civile;
 7. derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati;
 8. in caso di pandemia o epidemia (compreso Covid 19) si intendono esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa.

Art.6 – Responsabilità civile personale

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente, compreso il personale distaccato presso lo stesso o in distacco presso altri enti, per danni involontariamente arrecati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

A titolo esemplificativo e non limitativo si intende compresa la Responsabilità Civile Personale - escluse perdite patrimoniali - di:

- a) Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, l'eventuale Commissario Prefettizio, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; Segretario Comunale, di tutti i dipendenti (compreso i parasubordinati, i lavoratori temporanei, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni), anche nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" e per le altre figure di responsabili previste dal predetto D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; "Responsabile unico del Procedimento" ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. La suddetta garanzia è limitata all'ambito di cui al disposto dell'art. 1 Sez. 3 - Oggetto dell'Assicurazione.
- b) Personale assunto con contratti a termine;
- c) Personale assunto per lavori socialmente utili;
- d) Personale in borsa-lavoro;
- e) Collaboratori convenzionati;
- f) Personale operante presso l'Ente in qualità di praticante, tirocinante, borsista o stagista;
- g) Personale inserito per socializzazione (handicappati);
- h) Personale inserito per Tirocinio Riabilitativo Risocializzante (si precisa che l'inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati);
- i) Addetti allo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
- j) Soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo;
- k) Assegnatari di Progetti di Utilità Collettiva (PUC);
- l) Persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e D.M. 26/2001;
- m) Volontari del Servizio Civile e volontari in genere;
- n) Collaboratori e dipendenti distaccati da altri Enti od Istituzioni;
- o) Persone della cui opera l'Assicurato/Contraente si avvalga (ad esclusione delle società a cui il Contraente affida in appalto lavori o servizi), benché non siano in rapporto di dipendenza con esso, sempreché all'Assicurato/Contraente, dal fatto del non dipendente, discenda una responsabilità ai sensi dell'art.2049 C.C. (Responsabilità dei Padroni e dei Committenti);

I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) sono terzi tra loro (fatto salvo quanto previsto all'Art.4 nella presente Sezione).

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro.

Art. 7 – Precisazione sui Rischi compresi nell'Assicurazione R.C.T.

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati (comprese tendostrutture), terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, sociali, assistenziali, culturali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, di impianti sportivi (compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi), impianti in genere, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere. Sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo strade, parcheggi, piazze, magazzini, stabilimenti, garage, cimiteri, macelli, ponti, canali, acquedotti, illuminazione pubblica, piscine, capannine, monumenti, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici depuratori, rete fognaria ed aree in genere. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione l'assicurato provvede direttamente anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai suoi confini. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
3. La responsabilità civile connessa alla proprietà e/o conduzione di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione, dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, proprietà e/o conduzione di piazzole ecologiche, ecocentri (esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori); pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.
4. La responsabilità civile derivante dalla gestione di asili nido, scuole, compresa la Responsabilità Civile degli organi collegiali, del responsabile dell'Istituto e di ogni altra persona addetta, dei bambini frequentanti il nido, degli alunni per danni dagli stessi causati a terzi nel corso dell'attività scolastica. Gli assicurati sono terzi tra loro. L'assicurazione comprende il rischio di gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite anche in stabilimenti, piscine ed impianti sportivi non della scuola sempre che trattasi di attività scolastiche e parascolastiche. L'assicurazione comprende altresì il rischio inerente preparazione, distribuzione, refezione e somministrazione di cibi e bevande. Il servizio di refezione può essere attuato anche in istituti non gestiti dal Comune.
5. La responsabilità civile derivante da organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno; escursioni, gite, campeggi, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico e/o colonie, campeggi, campi solari; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni causati dai partecipanti alle suddette attività. Si precisa che i sorveglianti e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro;
6. La responsabilità civile derivante al Comune dalle competenze in materia di servizi di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali, Progetto Giovani, di assistenza ai minori compresa la responsabilità civile dei minori in affidamento e la responsabilità civile delle famiglie affidatarie.
7. La responsabilità civile per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no (artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.); la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

8. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale proprietario ed esercente gli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua, la rete fognaria o quale committente della gestione effettuata in concessione o in convenzione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua e della rete fognaria. Per quanto riguarda la rete fognaria sono compresi in garanzia i danni derivanti da rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture e/o impianti.
9. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione effettuati su beni e fabbricati di proprietà comunale (o su altri per i quali il Comune sia tenuto ad intervenire), anche se eseguiti su strade ed aree private ad uso pubblico. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.
10. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, del Segretario, degli Amministratori, dell'eventuale Commissario Prefettizio stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente/Assicurato.
11. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
12. A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera p)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori in economia svolti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.
13. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale a titolo esemplificativo e non limitativo: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o patrocinante e/o partecipante a manifestazioni ed eventi siano essi sportivi, culturali, ricreativi, di gemellaggio e di volontariato, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, gite, visite guidate, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, sagre, mercati, macelli e simili, incluso allestimento e smontaggio di stands, e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi; è inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia e la responsabilità derivante dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali.
14. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla Sez. 4 Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie.
15. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, da cui derivino ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati danni a seguito di caduta, sganciamento, collisione, o uscita di strada. La garanzia è altresì operante in caso di danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree.
16. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo provocato da sostanze di qualunque natura a fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla Sez. 4 Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie.
17. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
18. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno, con esclusione dei danni conseguenti a sottomurature o palificazioni o a tecniche analoghe o sostitutive.
19. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
20. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

21. La responsabilità civile per uso di biciclette, veicoli a pedali in genere e veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone, che pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell'esercizio della propria attività.
22. La responsabilità civile derivante dall'impiego di macchine operatrici e semoventi in genere: l'assicurazione è operante, nell'ambito dell'area operativa per l'esecuzione dei lavori, anche per l'impiego da parte del Contraente di pale, escavatori, caricatori, rulli compressori, macchine per il costipamento e il livellamento del terreno, spargisale, vibrofinitrici, sgombraneve, trattori, scavafossi, motoagricole, autogrù, puli-lavastade, tagliaerba, carrelli, in proprietà, uso o comodato. L'assicurazione R.C.T. non è peraltro operante per danni derivanti o ricollegabili ai rischi della responsabilità civile per i quali, in conformità al dettato del D.Lgs. 209/2005 artt. 122 e s.m.i., è obbligatoria l'assicurazione.
23. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge sull'assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
24. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili, aree cani e dal servizio di accalappiacani.
25. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna dei citati prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
26. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto di ditte appaltatrici, altri Enti o persone appositamente delegate, qualora il Contraente/Assicurato non gestisca direttamente propri competenze, lavori e/o servizi ed ai predetti soggetti ne abbia affidato l'esecuzione.
27. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, a parziale deroga della Sezione 3, art. 5, punto A 1, da furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga, con i limiti di risarcimento previsti alla Sez. 4 Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale (orizzontale e verticale), mancanza o insufficienza dell'illuminazione pubblica, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme, dispositivi dissuasori di velocità e "*cunette rallenta -traffico*", mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
28. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni, bandiere ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
29. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti, o comunque fuori sede, con suo personale dipendente, volontari e/o collaboratori anche convenzionati;
30. La responsabilità civile derivante dall'attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni della scuola elementare e della scuola media un'ora prima dell'inizio delle lezioni e un'ora dopo il termine delle stesse. A tale servizio provvedono i collaboratori scolastici (personale ATA) dipendenti dei rispettivi Istituti Scolastici e volontari od altri soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale, sulla base di intese definite dal Comune contraente/assicurato con le Direzioni degli istituti scolastici predetti. La garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sul Comune contraente/assicurato e sui collaboratori scolastici, sui volontari o su altri soggetti per fatti connessi all'espletamento del cennato servizio.
31. A parziale deroga di quanto previsto alla Sez. 3, art. 5 – Esclusioni la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.
32. La responsabilità civile da proprietà e/o conduzione nonché manutenzione di acquedotti, compresi i danni da erogazione di acqua alterata.
33. A parziale deroga di quanto previsto alla Sez. 3, Art. 5 - Esclusioni, punto 11, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il magistrato competente abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società, non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.9 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

SEZIONE 4 MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi	€5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€5.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€5.000.000,00.= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€2.000.000,00.= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistri che interessino contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale è pari ad € 5.000.000,00.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
FRANCHIGIA FRONTALE per SINISTRO	=====	franchigia per sinistro € 5.000,00 per sinistro; fermi scoperti o franchigie superiori ove indicati
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€ 250.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% - Franchigia Frontale
R.c.o. Danni non rientranti nel D.PR. 1124/1965 – d.Lgs. 38/2000 (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali R.C.O. di polizza	Franchigia Frontale
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	€ 2.000.000,00.= per sinistro	Nessuno
R.c. per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no –artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C. (Sez.3 Art.7, punto 7)	€ 5.000,00 per danneggiato	Franchigia frontale
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, Segretario, Amministratori.- (Sez.3 Art.7, punto 10)	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia frontale
R.c. per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia .-(Sez.3 Art.7, punto 11)	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Franchigia frontale
R.c. per danni a cose altrui da incendio, scoppio, esplosione di cose dell'assicurato.-(Sez.3 Art.7, punto 14)	€ 500.000,00 per sinistro	Franchigia frontale

R.c. per servizio di rimozione veicoli (Sez. 3, Art. 7, punto 15)	€ 10.000,00 per sinistro, € 30.000,00 per anno assicurativo.	Franchigia frontale
R.c. inquinamento accidentale - (Sez.3 Art.7, punto 16)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% - Franchigia frontale
R.c. per danni ad impianti e condutture sotterranei - (Sez.3 Art.7, punto 17)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori - (Sez.3 Art.7, punto 33)	€ 500.000,00 per sinistro	Scoperto 10% - Franchigia frontale
Danni da Acquedotti e rete fognaria - (Sez.3 Art.7, punto 8)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% - Franchigia frontale
R.c. per danni da cedimento o franamento del terreno. -(Sez.3 Art.7, punto 18)	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% - Franchigia frontale
R. c. per furto perpetrato mediante uso di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da imprese o persone di cui lo stesso si avvalga (Sez. 3, Art. 7, punto 27)	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale

Art.3 – Calcolo del premio

Il premio viene determinato in base alle retribuzioni globali annue corrisposte dal Comune (vedesi *Definizioni* di polizza), come risulta dal seguente conteggio:

Retribuzione annua lorda	Tasso lordo pro-mille	Premio lordo anticipato
€ 2.147.578,59.=	‰	€.....=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
Premio annuo lordo anticipato	€	.=

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.6 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo, fermo il Premio di Polizza da considerarsi Premio Minimo.

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale

Si prende atto tra le parti e si pattuisce che quanto stabilito dalle condizioni aggiuntive contenute nella presente sostituisce ogni altra disposizione contrattuale inerente i medesimi argomenti. Pertanto qualsiasi regolamentazione incompatibile con quanto così disciplinato, dovrà intendersi priva di effetto.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ

.....

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Sez. 2, art. 6 Regolazione del premio;
- Sez. 2, art. 7 Recesso a seguito di sinistro;
- Sez. 2 art. 11 Foro competente;
- Sez. 2, art. 13 Obblighi in caso di sinistro;
- Sez. 3, art. 5 Esclusioni;
- Sez. 4, art. 2 Limiti di risarcimento, scoperti, franchigie.

IL CONTRAENTE

.....